

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 4010 di martedì 16 maggio 2017

Maggiori garanzie nei controlli alle frontiere dell'unione

La proposta ETIAS che impone a viaggiatori, esenti da visto, di essere comunque sottoposti ad una valutazione, afferente ai rischi di sicurezza, immigrazione irregolare e salute pubblica, prima dell'ingresso in Europa. Di Adalberto Biasiotti.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[BIA0001] ?#>

Giovanni Buttarelli, supervisore europeo alla protezione dei dati, ha esaminato il documento ETIAS ed ha avanzato numerose e importanti osservazioni.

Ricordiamo ai lettori che questo documento mira ad introdurre dei filtri che permettano di valutare i rischi connessi al libero ingresso in Europa dei soggetti, che non devono richiedere un visto. Coloro che devono richiedere un visto sono infatti già soggetti a questi controlli, prima del rilascio.

L'adozione di tecniche di profilatura, che sono specificamente trattate nel nuovo regolamento generale sulla protezione dati personali, solleva indubbiamente questioni tecniche, legali ed etiche, legate appunto alle modalità con cui la profilatura viene effettuata.

Non vi è dubbio che qualsiasi programma di profilatura abbia un impatto sui diritti alla protezione dei dati personali dell'interessato coinvolto e pertanto deve tener conto della compatibilità tra il diritto alla protezione dei dati personali e il rispetto delle regole europee in materia di immigrazione e sicurezza.

È bene tuttavia tener presente che la gestione dei controlli alle frontiere ed il rispetto delle leggi europee rappresentano due obiettivi distinti, che hanno implicazioni diverse nei confronti della protezione dei dati personali.

Da un lato quindi il supervisore europeo condivide l'esigenza di migliorare i controlli alle frontiere dell'Europa, ma ha il timore che tali controlli migliorati possano risultare troppo invasivi e violare i diritti inalienabili di una persona, codificati nelle leggi fondamentali che hanno portato alla nascita dell'unione europea, come ad esempio la Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (2012/c 326/02), all'articolo 7.

Questo documento contiene un esplicito riferimento al diritto di un interessato alla protezione dei suoi dati personali.

Solo da un bilanciamento tra queste due esigenze può nascere una efficace e legittima politica di controllo alle frontiere.

Ricordiamo ai lettori che il supervisore europeo alla protezione dei dati è un organismo che ha il compito di vigilare sulle modalità con cui le istituzioni ed agenzie europee applicano i regolamenti in materia di dati personali. Il supervisore europeo non ha influenza sulle attività dei garanti nazionali, anche se il nuovo regolamento generale europeo prevede la creazione di un

comitato europeo di supervisione, di cui faranno parte tutti i rappresentanti dei garanti nazionali ed anche un rappresentante del supervisore europeo.

Allegato

[il parere del supervisore europeo](#) (formato pdf)

[carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, da inserire in banca dati](#) (formato pdf)

Adalberto Biasiotti

Vai alla **BANCA DATI SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it